



FOCUS AFRICA

EDITORIALE – 23 DICEMBRE 2024

Il continente africano tra tradizioni
giuridiche autoctone e contaminazione
con i modelli occidentali

di Emma A. Imparato

Professoressa associata di Diritto pubblico e costituzionale
Università degli studi di Napoli "L'Orientale"



Il continente africano tra tradizioni giuridiche autoctone e contaminazione con i modelli occidentali

di Emma A. Imparato

Professoressa associata di Diritto pubblico e costituzionale
Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

La complessità e le differenze, in alcuni casi importanti, che contraddistinguono la storia e l’evoluzione costituzionale dei Paesi del continente africano richiedono inevitabilmente una prospettiva di ricerca del tutto originale. Scopo del Focus Africa è, pertanto, quello di proporre profili di studio e discussione che, da un lato, tengano conto di radici comuni legate a tradizioni giuridiche autoctone condivise che travalicano le frontiere statali e, dall’altro, dell’esperienza coloniale e della contaminazione con modelli giuridici occidentali. L’analisi di questioni sostanziali, in alcuni casi oggetto di discussione innanzi ai giudici, oltre a porre in evidenza le tematiche che vanno assumendo rilievo nelle varie regioni, mostrano altresì le differenti prospettive e in ultimo le diversità costituzionali. In quest’ottica anche questo numero si prospetta interessante con diversi saggi e note a sentenza che, evidenziando questioni di grande attualità, ben si mostrano in grado di offrire utili stimoli alla riflessione giuridica su questioni fondamentali relative, tra l’altro, ai diritti umani nonché ai processi costituzionali africani. È quest’ultimo il caso del contributo. Le transizioni costituzionali africane come processi di reinvenzione delle tradizioni di Matteo Nicolini ove la transizione costituzionale è esaminata in maniera originale. Piuttosto che limitarsi alla descrizione del fenomeno sotto il profilo meramente formale, si cerca di rimeditare la narrazione tradizionale nel tentativo di coglierne i profili di continuità specificamente africani. Ricorrendo alla nozione di “reinvenzione della tradizione”, che consente di apprezzare come istituti e concezioni ricevute dall’epoca coloniale siano stati rimodellati nella prospettiva del costituzionalismo africano, il saggio si pone come obiettivo quello di sollecitare la riflessione sulle modalità che hanno consentito al continente africano di emanciparsi dalla prospettiva eurocentrica e coloniale. Il processo costituzionale relativo, in particolare, al decentramento politico è esaminato altresì in *Local Power in Lusophone Africa: local autarchies, potentialities, pathologies and limitations*, da L.F. Sgarbossa e da G. Iensue, sia pure qui nella prospettiva di comparazione, più tradizionale, della circolazione di modelli e trapianti giuridici, con la loro evoluzione e i loro mutamenti formali. In questo saggio, il tema esaminato degli organi di potere locale, alla luce di un quadro comparativo delle norme costituzionali in materia, costituisce così l’occasione per evidenziare l’importanza di un sistema organizzativo che finisce con il collegare, nei diversi Paesi oggetto

di analisi, l'autogoverno locale, previsto dal modello portoghese, al processo di democratizzazione nonché di consolidamento dello Stato di diritto ritenuto nondimeno ancora troppo modesto a causa di diversi fattori legati, tra l'altro, all'instabilità politica ma anche al prevalere di interessi privati. Di stato di diritto, questa volta tuttavia in declino, si occupa anche Giacomo Giorgini Pignatiello, in *Il declino dello Stato di diritto in Benin nel corso del 2024: tra riforme normative e contenzioso elettorale*. Il contributo, infatti, attraverso l'analisi della disciplina elettorale e dei suoi sviluppi nel corso del 2024, esaminata alla luce anche della giurisprudenza costituzionale, pone in evidenza la torsione sempre più autoritaria in atto nel Benin. I evidenza che la Corte costituzionale beninese, piuttosto che compiere un rigoroso vaglio di costituzionalità, sembra "giustificare" i criteri sempre più stringenti imposti dai partiti di maggioranza alla legislazione elettorale in vista delle elezioni politiche generali del 2026.

Anche le cinque annotazioni a recentissime sentenze, adottate nel 2024, nella varietà dei temi esaminati, si mostrano particolarmente interessanti sotto più profili. Se le tre note a pronunce relative alla tutela dei diritti umani possono contribuire in modo significativo all'evoluzione del panorama regionale della protezione dei diritti in Africa, le altre due rivelano pure indubbi aspetti di rilievo quanto in particolare, in un caso, alla conferma del dialogo tra le Corti, in un altro, alla attualità del tema trattato. Sollecita un'importante riflessione su istituti fondamentali come il diritto a un equo processo, nonché il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il contributo *Diritto a un processo equo e dignità umana nell'insostenibile leggerezza della pena di morte in Tanzania*. Alcune considerazioni a margine della sentenza *Habiyalimana Augustino e Miburo Abdulkarim c. Tanzania* di Miriam Schettini diretto ad esaminare la pronuncia della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli con cui si dichiara la Tanzania responsabile della violazione di diritti sanciti dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. L'analisi di questa pronuncia rappresenta l'occasione per evidenziare in maniera critica, insieme all'importanza dell'affermazione della responsabilità del Paese, anche come la Corte non abbia perso l'opportunità, sia pure per evidenti ragioni di equilibrio internazionale, per affrontare gravi problematiche presenti nel Paese come quella relativa alla pena di morte. Quest'ultima, sostenuta peraltro da profonde convinzioni culturali, è invero prevista come sanzione obbligatoria per i crimini di omicidio, senza alcun margine di discrezionalità per il giudice. Il problema della violazione della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sempre per trattamenti inumani e degradanti torna anche in un altro Paese, in questo caso la Nigeria, innanzi alla Corte sovranazionale di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS). In *The Responsibility of the Nigerian Government for Human Rights Violations During the #EndSARS Protests: An Analysis of the ECOWAS Court Ruling*, Giada Giacomini lascia ben emergere l'importanza di una pronuncia che può costituire un precedente importante per una maggiore applicazione degli obblighi statali, specificamente quanto all'affermazione

della responsabilità del governo per le violazioni dei diritti umani, della proporzionalità nell'uso della forza e della protezione delle libertà fondamentali. Questi ultimi – e, in particolare, il diritto alla sicurezza nonché le libertà di espressione e di riunione - sono da ritenersi inviolabili, alla luce della stessa Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, anche di fronte al dissenso pubblico. Il tema del diritto ad un equo processo viene preso nuovamente in considerazione, tuttavia, questa volta dalla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e in materia diversa dal trattamento inumano. In *Le misure cautelari nella recente giurisprudenza della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*, Eleonora Castro, ponendo in evidenza gli sviluppi della recente giurisprudenza della Corte in merito alle misure cautelari, mette in luce pure come queste misure siano divenute di fatto uno strumento di tutela di diritti ulteriori e diversi rispetto a quelli che tradizionalmente hanno formato oggetto della protezione. Diverso aspetto pone in rilievo invece la giurisprudenza del Malawi laddove questa dimostra l'importante capacità delle corti di area africana sub-sahariana di prendere parte a quel processo noto come *global judicial dialogue*. In *Judicial Dialogue e Rule of Law. Note di 'processo costituzionale' in prospettiva comparata*, Enrico Andreoli, nell'esaminare la decisione adottata dalla High Court of Malawi in merito all'istituto processuale del *locus standi*, evidenzia l'abilità del giudice di porsi come attore integrato nel *judicial dialogue*. La Corte, nell'effettuare una ricognizione in chiave prevalentemente 'comparata', finisce così con il rafforzare il proprio ragionamento ricollegandolo a quello delle corti di *common law* di differenti ordinamenti, incluso quello statunitense. Andreoli osserva che in tal guisa si giunge, in ultimo, all'enucleazione del tutto autoctona del concetto giuridico del *locus standi*, a conferma di uno sviluppo giuridico locale in materia costituzionale. Si occupa, infine, del tema della digitalizzazione del procedimento elettorale la nota a sentenza della Corte costituzionale del Sudafrica di Claudia Marchese, *La digitalizzazione del procedimento elettorale in Sudafrica tra ambizioni democratiche, difficoltà applicative e digital divide*. La piattaforma digitale quale sistema previsto per la presentazione delle liste dei candidati, oggetto di discussione innanzi alla Corte quanto a un suo eventuale malfunzionamento, se da una parte può semplificare il procedimento elettorale e soprattutto agevolare la partecipazione alla vita politica, dall'altra parte impone controlli. In quest'ottica Marchese, nel ritenere che gli strumenti tecnologici possono senza dubbio rappresentare un'opportunità per rinvigorire la democrazia, richiama nello stesso tempo le autorità a una chiara responsabilità, non potendosi sottrarre al loro compito di vigilanza in merito all'impiego di tali strumenti e dovendo garantire eguali possibilità di partecipazione alla vita democratica del Paese.

Con questi diversi saggi anche l'ultimo numero del 2024 del Focus Africa, in uscita pressoché in prossimità delle festività natalizie, rappresenta un prezioso contributo al dibattito che il continente africano può offrire nell'ambito della comparazione giuspubblicistica.